CAMERA DEI DEPUTATI N. 2748-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 maggio 1952 *(Stampato n. 2221)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 maggio 1952

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:

a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;
b) Protocollo annesso;
c) Scambio di Note.

Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali conclusa tra l'Italia e la Sarre il 26 ottobre 1951 si ispira al principio fondamentale dell'uguaglianza di trattamento fra i lavoratori italiani e sarresi, i quali rispettivamente beneficiano delle legislazioni applicabili nella Sarre e in Italia, e se ne avvantaggiano assieme ai loro familiari « nelle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi ». Agli assicurati ed ai loro familiari sono inoltre riconosciuti il diritto alle prestazioni anche in caso di loro residenza nei Paesi di origine; ed il diritto al riconoscimento dei periodi di assicurazione, di contribuzione e di lavoro compiuti nell'altro Paese.

Nel titolo primo della Convenzione « Principî generali » è determinata la sfera della sua applicazione per quanto si riferisce ai soggetti, ai territori ed alle rispettive legislazioni.

Nel titolo secondo « Disposizioni particolari » si regolano in modo specifico i singoli rami di assicurazione (Capitolo I: Assicurazioni malattie, tubercolosi, maternità e morte; Capitolo II: Assicurazioni invalidità; Capitolo III: Assicurazioni vacchiaia e assicurazione morte per le pensioni agli aventi diritto; Capitolo IV: Assicurazione speciale per i siderurgici; Capitolo V: Assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali).

Nel titolo terzo « Disposizioni generali e diverse » sono stabilite le modalità di collaborazione amministrativa fra le autorità dei due Paesi.

Per quanto si riferisce alle eventuali controversie relative all'applicazione della Convenzione, l'articolo 33 stabilisce che esse saranno definite, di comune accordo, fra le autorità amministrative supreme dell'Italia e della Sarre (paragrafo 1), e, nel caso d'impossibilità di arrivare per questa via ad una soluzione, che vengano devolute al giudizio di una Commissione amministrativa mista, che sarà composta di tre rappresentanti di ciascuno dei due Governi, e che si riunirà alternativamente in Italia e nella Sarre (paragrafo 2).

La Convenzione è conclusa per la durata di un anno, ma sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine (articolo 34, paragrafo 4).

In grazia al disposto del paragrafo 5 dell'articolo 34 i diritti acquisiti dai lavoratori resteranno salvi in caso di denunzia della Convenzione, nonostante le disposizioni restrittive che i regimi interessati prevedessero per i casi di soggiorno all'estero di un assicurato.

Nel Protocollo annesso alla Convenzione si prevede la ripresa, infra un breve termine, dei negoziati al fine di concludere un accordo relativo all'assicurazione contro la disoccupazione.

Nello Scambio di Note avvenuto nella stessa data del 26 ottobre 1951 si stabilisce che, nell'attesa della stupulazione di un accordo che completerà l'Accordo relativo all'immigrazione nella Sarre di lavoratori italiani concluso fra i due Paesi il 18 maggio 1949, gli italiani già immigrati nella Sarre continueranno a beneficiare delle prestazioni familiari previste dalla legislazione sarrese anche se gli aventi diritto continuano a risiedere in Italia. Si stabilisce inoltre che lo stesso principio si applicherà ai lavoratori sarresi eventualmente immigrati in Italia.

Onorevoli Colleghi ! La Convenzione, il Protocollo e lo Scambio di Note suaccennati giovano manifestamente ai lavoratori italiani e ribadiscono l'amicizia fra l'Italia e la Sarre. Mi onoro pertanto, a nome della Commissione, di raccomandarne alla Camera l'approvazione.

AMBROSINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:

a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;

b) Protocollo annesso;

c) Scambio di Note.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.